



COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

Servizio Demografico

**TESTAMENTO BIOLOGICO:
APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE
LA DELIBERA INERENTE AGLI INDIRIZZI E LE MODALITA'
PER LA RICEZIONE DELLE DAT**

È stata approvata dalla Giunta Comunale di La Loggia la delibera n. 100 in data 22/11/2018 avente per oggetto: "Disposizioni attuative della legge 219/2017, norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)".

In concreto si tratta dell'emanazione di alcuni indirizzi e modalità con le quali l'Ufficio di Stato Civile del Comune di La Loggia, riceverà e conserverà la DAT, Disposizione Anticipata di Trattamento.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (siglabili DAT) sono espressioni di volontà specifiche da parte di un soggetto, detto DISPONENTE, che consentono al medesimo la possibilità, di scegliere in anticipo i trattamenti sanitari a cui acconsentire o no, se si dovesse trovare in uno stato di incapacità mentale per malattie o lesioni traumatiche permanenti. La persona che lo redige deve nominare un fiduciario per le cure sanitarie, che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.

MODALITA' OPERATIVE

1) Per depositare le proprie DAT presso il comune di La Loggia è **necessario**:

- essere maggiorenni
- essere capaci di intendere e di volere
- essere residenti nel Comune di LA LOGGIA.

2) **Avere già compilato le DAT** (la legge raccomanda di acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte contenute nelle DAT).

Le DAT possono essere redatte in uno dei seguenti modi:

- PER ATTO PUBBLICO (dal Notaio)
- SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA (La norma non conferisce ai dipendenti comunali, pubblici ufficiali il potere di autentica delle DAT e pertanto l'autentica viene fatta comunque dal Notaio)
- SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE (firma in originale allegando copia del documento di identità)

Il comune non rilascia modelli predisposti per la compilazione di DAT e non entra assolutamente nel merito di problematiche inerenti la sua compilazione. Per questo la DAT viene consegnata in BUSTA CHIUSA SIGILLATA E FIRMATA SUI LEMBI DAL DISPONENTE.

3) Designare un **fiduciario**, ovvero colui, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che fa le veci del **disponente** e che lo rappresenta nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie nel caso di una futura incapacità del sottoscrittore le DAT di autodeterminazione.



Il disponente, pertanto, dopo avere verificato i requisiti e compilato la DAT in doppio originale (una da depositare e una da consegnare al fiduciario) e aver messo la **DAT in busta chiusa, SIGILLATA E FIRMATA SUI LEMBI**, sulle quale sarà riportata la seguente dicitura: **“BUSTA CONTENENTE LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DI: NOME E COGNOME”**, chiede l'appuntamento per il deposito in Comune delle proprie disposizioni. L'appuntamento può essere richiesto TELEFONICAMENTE (011/9629082);

Il Comune risponderà invitando il richiedente a presentarsi, in data concordata da entrambe le parti, con il proprio fiduciario, per il deposito della DAT. Il fiduciario potrà anche non recarsi personalmente presso gli uffici comunali e consegnare la dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento d'identità, al disponente perché questi la depositi in contemporanea alla propria dichiarazione. Di tale deposito sarà data una ricevuta al disponente e una al fiduciario.

E' NECESSARIO CHE IL CITTADINO SIA A CONOSCENZA CHE:

1. L'Ufficio di Stato Civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa. Si limita a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all'identità della persona ed alla residenza, e a ricevere il documento consegnato in busta chiusa.
2. Relativamente alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministero della Salute previsto dall'art. 1 comma 419 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018) , il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato- Regioni, nelle forme dell'intesa, ed il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DAT:

Presso i suddetti Uffici Demografici sarà pertanto istituito il Registro delle DAT, attualmente in forma cartacea, nel quale verranno annotati e numerati i depositi delle DAT, con le generalità dei disponenti e dei fiduciari, ed ogni altra documentazione inerente depositata. Tutta la documentazione consegnata sarà quindi allegata al Registro stesso.

LA MODULISTICA:

La modulistica predisposta consiste in:

- 1) modello A: la dichiarazione di deposito delle disposizioni anticipate di trattamento DAT, con nomina dell'eventuale fiduciario, sottoscritta dal funzionario incaricato al ricevimento;
- 2) Modello B: la dichiarazione di accettazione nomina espressa del ruolo di fiduciario.

ACCESSO AL REGISTRO:

Al Registro della DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico che lo abbia in cura e il fiduciario. Al di fuori di questi si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/90 e ss.mm.ii. eDPR: 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

La Responsabile Servizi Demografici
BARBERO Marinella